

STATUTO

LA VELA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TA VIA BENEDETTO CROCE 38
Numero REA: TA - 170644
Codice fiscale: 02802700738
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Maurizio Monti

STATUTO DELLA SOCIETA'

"LA VELA - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) la Società cooperativa sociale denominata:

"LA VELA - Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico - Oggetto sociale)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e opererà conformemente al dettato normativo della Legge 8 novembre 1991 n. 381, che detta appunto la disciplina delle Cooperative Sociali e della Legge Regione Puglia n. 21/1993, che recepisce ed applica la Legge n. 381/1991, prefiggendosi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera "b)" dell'art. 1 della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa operando anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

lavorazioni agricole e/o di giardinaggio, come pure le manutenzioni civili; guida di scuolabus; pulizie in genere; servizi di cucina per la mensa scolastica; lavorazioni meccaniche agrarie, ivi compresi lavori di manutenzione dei muri a secco; lavorazioni legate all'agricoltura in genere; agriturismo, valorizzazione del territorio, pubblicazioni e servizio di guide turistiche; tutela dei beni ambientali, culturali, e artistici compresi i servizi legati alla loro fruizione; industria agro-alimentare e zootecnica; attività finalizzate al commercio dei propri prodotti; servizi per campagne pubblicitarie: volantinaggio, cartelloni, striscioni, pubblicità sonora; artigianato e restauro manufatti storici; manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, tinteggiatura stabili manutenzione e posa in opera di segnaletica stradale; costruzione e/o commercializzazione di segnaletica stradale e relativi accessori; installazione e manutenzione d'impianti elettrici e informatici; servizio di prevenzione e repressione degli incendi dei boschi bonifiche ambientali, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfezione; pulizie e sanificazioni di ospedali, cliniche, ecc.; servizi di pulizia e servizi generali di cucina (squat-teria) manutenzione, pulizie e sanificazione di impianti civili, piscine ed impianti sportivi. Ristorazione per il servizio banchetti e qualsiasi tipo e natura; centro di gestione e servizi alla produzione industriale; l'organizzazione di servizi sostitutivi della ristorazione aziendale attraverso convenzioni per prestazioni di servizi alberghieri, di ristorazione e di turismo in genere; pulizie civili, industriali e di strutture pubbliche in genere; manutenzione e riparazione automezzi, macchine e mezzi per l'agricoltura; installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento; attività di raccolta differenziata, rottamazione e riciclo materiali tecnologici e congegni del settore informatico; gestione autorimesse e parcheggi pubblici e privati; facchinaggi vari e manovalanza in genere; attività di custodia e vigilanza di mobili ed immobili; gestione di canali pubblici e privati; montaggi palchi e strutture per spettacoli e feste pubbliche e private; servizio mensa e ristorazione collettiva, per Enti pubblici e privati; preparazione e confezionamento pasti. Servizi di catering per Enti pubblici e privati; servizi generali di cucina e risto-

razione per Enti pubblici e privati ; gestione di impianti sportivi e ricreativi; trasporto merci, persone, valori e documenti; trasloco per conto terzi; servizi di custodia e manutenzione cimiteri, estumulazioni, tumulazioni, esumazioni ed inumazioni cimiteriali e votiva; lavori socialmente utili, attività integrate di pubblica utilità, connesse e/o collegate funzionalmente, attinenti a due o più settori di cui sopra, espressi come "Servizi alla Città".

Installazione e manutenzione di impianti idrici e fognanti, nonché installazioni e manutenzioni di caldaie di ogni genere, impianti di allarme.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi sia servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere A) e B) dell'Art.1 della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa si impegnerà a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative a scopo plurimo.

In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla lettera A) dell'Art.1 della legge 381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.

In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:

- Gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- Gestione di centri educati rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;

Promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione

ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;
- Gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati (asili, baby parking, scuola dell'infanzia paritaria, scuole materne, asili nido (sezione piccoli o lattanti, dai 3 ai 15 mesi; sezione medi o semidivezzi, dai 15 ai 24 mesi; sezione grandi o divezzi, dai 24 ai 36 mesi).
- Gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati;
- Gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio degli anziani, dei portatori di handicap o di qualsiasi altro soggetto che ne abbia bisogno;
- Promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con finalità sia assistenziale che educativa;
- Promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione;
- Organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
- Conduzione e gestione di pensionati, ostelli, case di accoglienza, strutture ricettive di qualsiasi natura, fornendo tutti i servizi inerenti e conseguenti a tale attività
- Custodia di chiese, patronati e strutture simili adibite ad attività parrocchiale.
- Assistenza polivalente anche domiciliare per pulizia e riassetto locali, lavaggio e stiratura biancheria, servizi di cucina e simili.
- Servizio di sostegno educativo a minori stranieri, a ragazzi in messa alla prova o segnalati dai comuni, ospitati in comunità alloggio
- Promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni e conferenze senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e favorire anche la migliore collaborazione dei membri del nucleo familiare ove sono chiamati ad operare e dei volontari che prestino loro aiuto nei servizi sociali.
- conduzione delle comunità per minori

L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, tese all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate.

La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritro-

vo, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti e attività socio-culturali).

La realizzazione di soggiorni vacanze.

L'istituzione e la gestione del tele-soccorso, della tele-assistenza e della tele-medicina.

La realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali.

Servizio di segretariato sociale e informagiovani.

La realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali R.S.A., per anziani autosufficienti, non autosufficienti e disabili assistibili e non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.

Gestione di residenze per anziani autosufficienti, case alloggio per anziani, case di riposo, residenze protette per anziani non autosufficienti.

la gestione di strutture di pronto intervento e soccorso anche con servizio di emergenza sanitaria con ambulanza

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- gestione piscine;
- centro cottura con somministrazione;
- servizio bar;
- alloggi per B&B;
- parco attrezzato per bambini;
- centro benessere - SPA"
- gestione di discoteche;
- organizzazione di serate danzanti e di intrattenimento generale;
- organizzazione di cerimonie e banchetti.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo, di tipo A/B: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto desti-

natari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima.

Le due attività saranno separate dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa anche e soprattutto ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La Società per il raggiungimento degli scopi indicati potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, associazioni di Comuni e dagli altri enti locali così come da imprese private, stipulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati, contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali. La Società per la realizzazione delle attività statutarie potrà concorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da privati o Enti Pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro anche concorrendo a gare d'appalto indette da Enti Pubblici, anche militari, o Privati, direttamente o indirettamente anche in associazioni temporanee di imprese.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e purché non ne risulti modificato l'oggetto sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione del-

le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa,

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari che svolgono una attività retribuita;
- b) soci volontari, in numero non superiore al 70% (settanta per cento) del numero complessivo dei soci; a costoro sarà dovuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 5 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento dell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

II socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10

del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione per il socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 37 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti "b)", "e)", "d)" ed "e)" relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto, della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;

della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli Organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 37 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Tale corrispondenza potrà avvenire anche con raccomandata a mano.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee Regularmente convocate;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-scritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per dimissioni;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 37 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (delibere di recesso ed esclusione)

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 37 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle sole quote versate.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere "b) ", "e) ", "d) " ed "e)", oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da

quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera "d)", qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituite mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-

no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-

sizione al Collegio arbitrale.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio da affiggere alla bacheca nella sede sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (trenta) per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del presente Statuto.

Art. 25 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea potrà effettuarsi alternativamente mediante:

- a) lettera raccomandata o fax con evidenza di ricevimento, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali;
- b) o tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio;
- c) o con affissione alla bacheca affissa nella sede sociale;
- d) o con raccomandata a mano;
- c) o telegramma.

Tale comunicazione dovrà essere inviata o affissa 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Costituzione e quorum, deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 8 (otto) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,

o anche non soci oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, ovvero a tempo determinato, per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'esercizio della carica, salva diversa determinazione dell'Assemblea al momento della nomina.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefonata, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

La società può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si verificano i presupposti di legge.

In tali ipotesi, il controllo sulla gestione societaria sarà effettuata da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci o da un organo costituito da un solo membro effettivo.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un

revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.
Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. "e");
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 stesso Codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
F.to Andrea Malagnino, Maurizio Monti Notaio, vi è il sigillo.

22 di 22